



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 3434/2024

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla eventuale incompatibilità tra l'incarico di vice responsabile del progetto europeo FAMI e quello di RPCT del ...omissis... (prot. n. 70272 del 20 giugno 2024).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 70272 del 20 giugno 2024 - avente ad oggetto la compatibilità tra l'incarico di RPCT e quello di vice responsabile del progetto FAMI - si rappresenta quanto segue.

L'Allegato 3 al PNA 2022 ha fornito indicazioni per la corretta attribuzione dell'incarico di RPCT e per la gestione di eventuali profili di incompatibilità. In particolare, è stata evidenziata l'opportunità che tali funzioni siano attribuite ad un dirigente non preposto contestualmente ad attività di amministrazione attiva e/o ad elevato rischio corruttivo.

Nel caso di specie, Il Programma Nazionale Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione) è finalizzato al conseguimento di alcuni obiettivi strategici e operativi nonché alla realizzazione degli interventi specificamente programmati e finanziati mediante le risorse assegnate. L'Autorità Responsabile del fondo è il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. La Direzione Generale dell'Immigrazione e Politiche per l'Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, invece, è stata designata Autorità Delegata del Fondo, in virtù delle competenze istituzionali di cui è titolare in materia di immigrazione e integrazione. Infine, le funzioni di verifica sul fondo e sul relativo sistema di gestione e di controllo sono esercitate da un'apposita Autorità di Audit indipendente sotto il profilo funzionale dall'Autorità Responsabile.

In tale contesto, il ...omissis... risulta tra i soggetti beneficiari di una parte delle risorse stanziare (allo stato pari ad euro 943.350), che sono state impegnate per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati.

Orbene, la figura del vice responsabile di progetto comporta indubbiamente l'esercizio di poteri gestionali che lo renderebbero in astratto incompatibile con il ruolo di RPCT. Ciò in quanto la concentrazione delle competenze di "controllore" e "controllato" potrebbe determinare un potenziale conflitto di interessi. Pertanto, sarebbe preferibile conferire gli incarichi in questione a soggetti diversi.

Tuttavia, qualora l'amministrazione non disponga delle risorse necessarie per assicurare un'adeguata differenziazione dei ruoli, dovranno essere adottate misure di prevenzione idonee a garantire l'imparzialità dei controlli, quali, in via esemplificativa, la partecipazione alle operazioni di verifica da parte di altro personale, la rendicontazione all'organo d'indirizzo supportata da elementi oggettivi, l'astensione e la conseguente devoluzione delle attività di monitoraggio ad altro soggetto in conformità alle indicazioni contenute nei PNA 2019 e 2022.

Ad ogni buon fine, giova segnalare che l'Autorità ha fornito indicazioni ulteriori per la nomina del RPCT in realtà di piccole dimensioni o comunque sprovviste di posizioni dirigenziali compatibili. Nel dettaglio, è stato ritenuto che la scelta del RPCT possa ricadere anche su un soggetto che non rivesta la qualifica di



dirigente, purché dotato di adeguate competenze. Trattandosi di un'opzione residuale ed eccezionale, è richiesta una motivazione puntuale delle ragioni e delle circostanze sottese alla decisione.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 luglio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente